

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA**

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale Ordinario di Messina, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti magistrati:

dott. Giuseppe BONFIGLIO Presidente

dott.ssa Maria Carmela D’ANGELO Giudice rel.

dott.ssa Emanuela LO PRESTI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero xxxx/2022 del ruolo generale

TRA

CESSIONARIA, con sede in Napoli alla Via **OMISSIS**, C.F. **OMISSIS**, e per essa **RAPPRESENTANTE**, rappresentata e difesa dall’avv. **OMISSIS**,

-reclamante-

CONTRO

Società “**SOCIETA’ DEBITRICE**”, (CF e PI **OMISSIS**), con sede in **OMISSIS** c.da **OMISSIS**, in persona del suo Amministratore Unico e Legale rappresentante pro tempore, sig. **AMMINISTRATORE** (nato a **OMISSIS** e residente in **OMISSIS**), rappresentata e difesa dall’avv. **OMISSIS**,

-reclamata-

avente a oggetto: reclamo ex art. 630 c.p.c.

avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina – Giudice dell’Esecuzione – Dott. Domenico Armaleo, comunicata il 28.11.2022, con il quale è stata dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare recante il n. Rge xx/2019, promossa da **BANCA**, e proseguita dalla **CESSIONARIA**, rappresentato da **RAPPRESENTANTE**, in danno di **SOCIETA’ DEBITRICE**, già **OMISSIS** con sede in **OMISSIS**, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Messina e Partita IVA **OMISSIS**. A fondamento del reclamo, ha evidenziato: - che, espletata la perizia di stima, con ordinanza in data 30.06.2021, il G.E. ordinava la vendita del cespite pignorato delegando al compimento delle relative operazioni l’Avv. **OMISSIS**, il quale veniva nominato, altresì, custode giudiziario dell’immobile; venivano quindi espletati tre tentativi di vendita, tutti infruttuosi, in data 23.12.2021, 30.03.2022 e da ultimo in data 20.10.2022;

- che nelle more dell’espletamento delle operazioni di vendita, con provvedimento del 23.09.2021 il G.E. autorizzava il custode giudiziario, che ne aveva fatto richiesta, al recupero dei canoni dovuti alla debitrice **SOCIETA’ DEBITRICE** dall’affittuaria del ramo di azienda in virtù di un contratto non opponibile alla procedura perché stipulato in data successiva alla notifica del pignoramento e nulla opponeva a tal fine alla proposta nomina dell’avv. **OMISSIS** quale legale della custodia. In virtù di detto provvedimento, la custodia espletava in danno della debitrice un procedimento monitorio, ancora pendente in fase di opposizione, e chiedeva ed otteneva la liquidazione del compenso per l’attività espletata dall’avv. **OMISSIS**; - che stante il ritardo nel pagamento di detto compenso, il G.E. dichiarava l’estinzione della procedura; - che il ritardo di detto pagamento non potesse incidere sulla prosecuzione del processo esecutivo, in quanto l’unico mancato pagamento che può determinare l’estinzione della procedura, ai sensi dell’art.631 bis c.p.c., è solo quello che impedisce la pubblicazione dell’avviso di vendita, e poiché, invece, nel caso in esame la procedura è regolarmente proseguita, il provvedimento di estinzione è illegittimo e deve essere riformato.

Integrato regolarmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio la “**SOCIETA’ DEBITRICE**”, contestando quanto dedotto ex adverso e sostenendo la piena legittimità dell’ordinanza oggetto di impugnazione. Parte reclamata chiedeva, pertanto, il rigetto del reclamo.

Ciò premesso, il Collegio ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento per i motivi di seguito illustrati.

Il Tribunale ha ritenuto che il mancato puntuale pagamento del predetto compenso fosse sintomatico di un disinteresse per la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare, e pertanto ne ha dichiarato l’estinzione per inattività delle parti.

Va allora osservato in iure, che l’impossibilità di proseguire l’espropriazione per fatto imputabile al creditore procedere e quelli (titolati) eventualmente intervenuti è sanzionata dall’art. 630 c.p.c., rubricato <<Inattività delle parti>>, che al comma 1 dispone "Oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, il processo si estingue quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice".

Oltre le ipotesi in cui l’estinzione è comminata dalla legge, il processo esecutivo si estingue dunque nelle ipotesi di mancato compimento, in un termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice, dell’atto di riassunzione o di prosecuzione del processo esecutivo (v. gli artt. 616 e 619, l’art. 627, nonché gli artt. 549 e 601, in cui viene stabilito un collegamento fra giudizi incidentali di cognizione ed il processo esecutivo).

Ebbene, nel caso di specie, diversamente da quanto opinato dal Giudice dell’esecuzione, non ricorre un’inerzia del creditore comportante la violazione di un termine perentorio previsto dalla legge per la prosecuzione del processo esecutivo medesimo.

Il Collegio ritiene pertanto errata l’ordinanza reclamata: non vi è stato un comportamento inattivo e sintomatico di un difetto di interesse ad agire in executivis, bensì un mero ritardo nel pagamento dei compensi professionali spettanti al legale della custodia. Al riguardo deve altresì rilevare che non vi è all’uopo un termine perentorio previsto normativamente la cui inosservanza possa comportare la estinzione del processo esecutivo per l’inosservanza del termine medesimo.

Il processo esecutivo non è stato rallentato dalla condotta della reclamante; infatti, le operazioni di vendita del cespite pignorato sono proseguite senza alcun ritardo tant’è che, nelle more della corresponsione del compenso al custode, in data 20.10.2022, è stato regolarmente espletato un ulteriore tentativo di vendita.

Il reclamo va dunque accolto e, per l’effetto, va revocata l’ordinanza del 28 novembre 2022, con cui il Giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva iscritta al R.G.E.I. n. xx/2019.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i valori minimi previsti dalle tariffe forensi vigenti per ciascuna fase processuale svolta, tenuto conto del valore della causa e dell’entità poco complesse delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo in epigrafe, così provvede:

- In accoglimento del proposto reclamo, revoca il provvedimento del 28 novembre 2022, con cui il Giudice dell’esecuzione ha dichiarato l’estinzione della procedura esecutiva iscritta al R.G.E.I. n. xx/2019;
- condanna parte reclamata al pagamento in favore della reclamante delle spese di lite, che si liquidano in € 174,00 per esborsi ed in € 2.613,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile, in data 13.04.2023.

Il Giudice est.
dott.ssa Maria Carmela D’Angelo

Il Presidente
dott. Giuseppe Bonfiglio